

I clienti finali civili e le imprese connesse in bassa tensione con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore ai 10 milioni di euro, che non scelgono un fornitore di energia elettrica sul mercato libero continuano ad essere forniti dall'attuale fornitore.

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas ed il sistema idrico prevede – per almeno 2 anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge - l'obbligo di offerta ai clienti di cui al comma precedente anche di prezzi di riferimento definiti da predetta Autorità sulla base dei prezzi che si registrano sulle diverse piattaforme di mercato organizzate a pronti e a termine.

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas ed il sistema idrico, allo scopo di promuovere la concorrenza e la competitività tra gli operatori del mercato elettrico, individua con propria delibera, le modalità per assicurare ai clienti di cui al comma 1 una adeguata informativa circa le condizioni di svolgimento dei servizi e la possibilità di scelta del fornitore.

Dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento sono abrogati l'articolo 1, comma 2 del decreto legge n. 73/07 convertito con legge n. 125/07 e l'articolo 35, comma 2 del decreto legislativo n. 93/11.

Entro il 30 giugno 2014, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la cessione da parte del Gestore dei servizi energetici S.p.a., entro il 31 dicembre 2014, della totalità delle quote azionarie del Gestore dei mercati energetici S.p.a. a soggetti che svolgano attività nel settore dell'energia elettrica e del gas ovvero ad istituti di credito e intermediari finanziari. Nessun soggetto può detenere, direttamente o indirettamente, quote superiori al dieci per cento del capitale della società.

Entro il 30 giugno 2014, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ed il sistema idrico definisce le modalità di valutazione dell'attività svolta dal Gestore dei servizi energetici S.p.A. con riferimento ai controlli di cui all'articolo 42 del decreto legislativo n. 28/11. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas ed il sistema idrico tiene conto degli esiti di tale valutazioni ai fini del riconoscimento dei costi di funzionamento di predette società.